



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Servizio Suap-Edilizia

C.so Aldo Moro n. 90 tel. 091.8738073 fax 091 8729857
Mail-suapbelmontemezzagno@pec.it -sportellounico@comune.belmonte.pa.it

PROVVEDIMENTO N. 2 - del 23-1-2015

Prot. n. 1364 del 23-1-2015

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (art.40 L.R.27/86,DPR 227/2011)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA SUAP-EDILIZIA

Vista la richiesta di autorizzazione allo scarico, trasmessa via pec in data 03.06.2014 ed assunta al prot.gen. al n°7316, integrazione del 25.06.2014 prot.8353 ed ulteriore integrazione del 22.09.2014 prot.11951, da parte del Sig. D'Agostino Rosolino nato il 03.08.1961 a Belmonte Mezzagno ivi residente in Via Margherita cv.85 C.F.DGSRN61M03A764C, in qualità di comodatario, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di un immobile adibito a produzione e vendita di prodotti da forno, freschi, ubicato nel lotto di terreno individuato al foglio di mappa 10 particella 680 sub 2, C.da Placa, Via Basilicata cv.2 P.T.;

Visto i grafici e relazione tecnica allegati alla istanza di integrazione, redatti dall'Arch. Barrale Salvatore iscritto all'ordine degli Arch. della Prov. di Palermo al n.3472, giusta nota di conferimento incarico;

Visti gli allegati:

- autorizzazione sulla conformità edilizia (certificato di agibilità) rilasciato dall'UIT.Tecnico Comunale in data 23.12.2011 richiesta prot.12398/2011;
- autorizzazione allo scarico rilasciata precedentemente in data 12.03.2010 prot.2949;
- dichiarazione di certificazione sullo scarico acque reflue assimilabili allo scarico domestico, ai sensi del DPR227/2011;

- autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove il richiedente dichiara di non essere indagata o condannata per reati di cui agli artt.416/bis-648/bis-648/ter ;

- contratto di comodato reg.to a Bagheria il 24.07.2014 al n.1998 ser.3;

Che, con riferimento alla L.R.26/2012, quest'Ufficio in data 26.09.2014 nota prot.12188, trasmetteva all'Ass.to Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, la documentazione per il parere preventivo dell'autorizzazione allo scarico, non allacciato alla pubblica rete fognante, e accertato che ai sensi delle leggi vigenti si intende rilasciata per silenzio-assenso;

Visti i diritti di certificazione versati ric.del 25.07.2014 di € 55,00 ;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato R.D.27/07/1934, n.1265 e succ.mod.ed intr.;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto l'art.40 L.R.27/86;

Visto il DPR 59/2013;

Visto il vigente strumento urbanistico P. di F. adottato con D.A.n.336/77;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP in attuazione del D.P.R.160/2010, approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento N.75 del 29.12.2012;
Visto il provvedimento Sindacale n.18 del 01.04.2014 di nomina di responsabilità di P.O.;

AUTORIZZA

ai sensi del d.p.r. n. 227/2011 e DPR n.59/2013, la ditta D'Agostino Rosolino, sopra generalizzato, C.F.10GSRI.N61M03A764C, nella qualità di comodatario, a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'immobile ubicato in questa Via Basilicata cv.2 P.T., adibito a produzione e vendita prodotti freschi da forno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab.2, del d.p.r., sono esclusi altri tipi di reflui.

Il presente provvedimento inoltre soggiace alle seguenti prescrizioni e condizioni:

-gli scarichi dei suddetti dovranno essere adeguati alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;

-richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'unità immobiliare in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento della stessa;

-notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento alla attività espletata nell'unità immobiliare di che trattasi;

-notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;

-dare tempestivamente comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;

Il comune è autorizzato a fare effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni previste dal presente atto;

La validità dell'autorizzazione allo scarico è fissata, a norma di legge, in anni quattro dal suo rilascio;

E' fatto obbligo al titolare del provvedimento, almeno sei mesi prima dello scadere del termine di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico, dietro presentazione di semplice istanza al rinnovo.

Qual'ora l'istanza fosse presentata successivamente alla scadenza di mesi sei, la stessa deve essere accompagnata dagli elaborati ex nuovo.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Il titolare del provvedimento unico ed il proprietario dell'immobile sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti e del presente atto.

La presente è rilasciata al richiedente o suo delegato.

Belmonte Mezzagno II,

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Agostino Benigno

